Studio Associato
Bassi-Avanzini
Dottori Commercialisti revisori contabili

Ai gentili clienti

Circolare n. 5 del 24/09/2026

MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

L'art. 28 del DLgs. 148/2026 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), i cui interventi si applicano a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027. Sono introdotti alcuni incentivi per i contribuenti che, una volta terminato il biennio di CPB, decidono di rinnovare l'adesione per il biennio successivo.

L'adesione al CPB è priva di effetti se espressa in assenza dei requisiti di cui all'art. 10 co. 1 e 2 del DLgs. 13/2024, ossia se il contribuente non applica gli ISA e se risultano debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e contributivi di importo superiore a € 5.000,00 o nell'anno antecedente a quelli cui si riferisce la proposta. Viene corrispondentemente soppressa la causa di decadenza dal CPB legata alla carenza dei predetti requisiti. La previsione del nuovo art. 10 co. 2-bis del DLgs. 13/2024 trova applicazione a decorrere dal concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Le società di persone e le associazioni professionali, con modifica della compagine sociale, che si verifichi nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, impedisce l'adesione al CPB nel caso in cui aumenti il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più soci o associati in caso di decesso. L'art. 28 del DLgs. 148/2026 ha integrato la disposizione prevedendo che, in caso di rinnovo del CPB, la causa di esclusione non si applica in caso di ingresso di soci o associati che nell'anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero abbiano conseguito reddito d'impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a € 35.000,00. La nuova previsione si applica a partire dal CPB 2026-2027. La disposizione è stata inserita, con analoga decorrenza, anche nella causa di cessazione dal CPB di corrispondente tenore, prevista nell'art. 21 del DLgs. 13/2024.

PROFESSIONISTI E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI STP/STA PARTECIPATA

L'art. 11 co. 1 del DLgs. 13/2024 dispone l'esclusione dal CPB per il contribuente che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo professionale e, contemporaneamente, partecipa a un'associazione professionale o a una STP, ovvero a una STA. Questa causa di esclusione non opera se l'ente collettivo aderisce al CPB per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio o l'associato (lett. b-quinquies).

A partire dal CPB 2026-2027, per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. 148/2026, il vincolo all'adesione congiunta al concordato è operativo non solo quando l'attività del professionista e quella svolta dall'ente collettivo sono soggette al medesimo ISA. Dal CPB 2026/2027, nessuna preclusione si verifica se i soggetti (soci/associati ed ente collettivo) svolgono attività riconducibili a ISA diversi. La nuova previsione si applica a partire dal CPB 2026-2027. Queste previsioni sono state inserite, con analoga decorrenza, anche nelle cause di cessazione dal CPB di corrispondente tenore, previste dall'art. 21 del DLgs. 13/2024. L'adesione al CPB è priva di effetti se espressa in presenza di una causa di esclusione di cui all'art. 11 del DLgs. 13/2024. Viene corrispondentemente soppressa la causa di decadenza dal CPB legata alla carenza dei predetti requisiti.

CAUSE DI DECADENZA DAL CPB

Il sistema delle cause di decadenza dal CPB è stato oggetto di modifiche da parte del D. Lgs. 148/2026, a decorrere dal biennio d'imposta 2026-2027. **La presentazione di dichiarazioni integrative a decorrere dal CPB 2026-2027 non costituisce più una causa di decadenza**. Viene ammesso il ricalcolo del reddito e del valore della produzione netta concordati quando si renda necessario modificare o integrare la dichiarazione dei redditi per rimuovere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato. Le sanzioni correlate alle violazioni possono essere definite mediante ravvedimento operoso. Sempre a partire dal CPB 2026-2027, però, determina la decadenza dal CPB l'emersione, a seguito di accertamento, per il periodo d'imposta precedente a quelli oggetto del concordato, di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30% rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati. In sostanza, se l'errore o

l'omissione nella dichiarazione vengono corretti spontaneamente con il ricorso al ravvedimento operoso, il contribuente dovrà ricalcolare i valori concordati CPB continuerà ad essere applicato tenendo conto dei nuovi valori. Diversamente, se l'errore o l'omissione vengono rilevati in sede di accertamento e sono tali da determinare uno scostamento almeno pari al 30%, si determina la decadenza dal CPB.

REGIME PREMIALE ISA IN CASO DI RINNOVO DEL CONCORDATO

Il rinnovo del concordato viene premiato attraverso l'incremento di alcuni benefici del regime premiale ISA. In particolare, è disposto **l'aumento a € 70.000,00 annui della soglia di esonero per l'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e IRAP**. L'aumento a **€ 100.000,00 annui della soglia di esonero per l'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA** e per la prestazione della garanzia. Inoltre è concessa l'anticipazione di 2 anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento. Per i contribuenti che hanno aderito per un primo biennio al CPB e decidono di rinnovare l'adesione per il biennio 2026-2027 è previsto il ricorso ai pagamenti rateali senza interessi per il versamento delle imposte dovute, per le medesime annualità, a titolo di saldo e acconto. Maggiorazione degli acconti d'imposta in caso di rinnovo del concordato, l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che le maggiorazioni degli acconti IRPEF/IRES e IRAP non sono dovute in caso di rinnovo del CPB in modo continuativo. Ad esempio, tali maggiorazioni non sono dovute da parte dei contribuenti che, avendo aderito al CPB per il biennio 2024-2025, rinnovano l'adesione per il biennio immediatamente successivo 2026- 2027 (FAQ Agenzia delle Entrate 3.6.2026 n. 2). Per effetto del DLgs. 148/2026, il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate è stato recepito normativamente nell'art. 20 co. 3-bis del D. Lgs. 13/2024.

REGIME DEL RAVVEDIMENTO 2020-2023 COLLEGATO AL RINNOVO DEL CONCORDATO PREVENTIVO 2026-2027

L'art. 29 del D. Lgs. 148/2026 ripropone il regime del ravvedimento, applicabile dai soggetti ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale relativamente al biennio 2026-2027. Sono pertanto esclusi dal regime del ravvedimento 2020-2023 sia i contribuenti che aderiscono per la prima volta al CPB nel 2026 sia i contribuenti che hanno aderito al CPB 2025-2026, non trattandosi di fattispecie di rinnovo del CPB. Aderendo a questa misura, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva:

• sono inibite le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39 del DPR 600/73, e quelle di cui all'art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72;

• il regime riguarda le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023. Ambito soggettivo Possono accedere alla sanatoria i contribuenti che nelle annualità interessate hanno applicato gli ISA aderiscono al concordato preventivo biennale 2026-2027 entro il 31.10.2026, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Base imponibile la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP varia a seconda del punteggio di affidabilità fiscale del singolo contribuente, ricavandosi dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo o il valore della produzione netta già dichiarato al 12.8.2026 (data di entrata in vigore del DLgs. 148/2026) in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato in base al relativo punteggio ISA, come indicato nella tabella che segue.

Punteggio ISA. Se il punteggio è 10, il coefficiente di incremento del reddito è 5%. Con punteggio da 8 a 10 l'incremento è del 10%. Con punteggio superiore al 6 e inferiore a 8 l'incremento è del 20%. Il punteggio superiore a 4 ma inferiore a 6, l'incremento è del 30%. Punteggio pari o superiore a 3 e inferiore a 4, l'incremento è del 40% Inferiore a 3 è del 50% e Anche l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali risente dell'affidabilità fiscale del contribuente; in particolare, per ciascun periodo d'imposta

Soggetti esclusi da ISA Il regime del ravvedimento 2020-2023 può essere applicato anche dai soggetti ISA che non determinano il reddito con criteri forfetari e che per una delle annualità comprese tra il 2020 e il 2023 non hanno applicato gli ISA per effetto di:

• una delle cause di esclusione legate alla pandemia da COVID-19 (svolgimento dell'attività in settori individuati, riduzione di ricavi e compensi di almeno il 33% rispetto al 2019, inizio attività nel 2021);

• una condizione di non normale svolgimento dell'attività;

• esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. "soggetti multiattività"). L'applicazione del regime del ravvedimento 2020-2023 è in ogni caso

subordinata, anche per tali soggetti, al rinnovo del concordato preventivo biennale 2026-2027. Determinazione della base imponibile in presenza di cause di esclusione dagli ISA Per i soggetti che aderiscono alla sanatoria in presenza di una delle cause di esclusione dagli ISA espressamente indicate, la base imponibile è determinata, per l'annualità interessata, come differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato al 12.8.2026 e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%. Analogo incremento si applica per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Aliquote d'imposta in presenza di cause di esclusione dagli ISA. Per i soggetti esclusi dagli ISA che possono comunque beneficiare della sanatoria l'aliquota dell'imposta sostitutiva è fissa ed è pari al:

- 12,5%, per le imposte sui redditi e relative addizionali;

- 3,9%, per l'IRAP. Soggetti esclusi dagli ISA Imposta sostitutiva dell'imposta Imposte sui redditi e relative addizionali dal 2020 al 2023 dal 12,5% con riduzione dell'imposta del 30% IRAP dal 2020 al 2023 dal 3,9% con riduzione dell'imposta del 30% per tutti i periodi .

La riduzione non si applica per le imprese multiattività che aderiscono al ravvedimento

Il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità **non può essere inferiore a € 1.000,00**. L'imposta sostitutiva su ogni annualità deve essere versata partire dall'1.1.2027; Circolare n. 18-2026 entro il 15.3.2027, in unica soluzione, o mediante pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16.3.2027.

Cause di decadenza. La protezione dagli accertamenti di cui agli artt. 39 del DPR 600/73 e 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72 viene meno nel caso in cui il contribuente decada dal concordato preventivo biennale, per effetto di una delle cause di decadenza di cui all'art. 22 del D. Lgs. 13/2024, se il contribuente risulti destinatario di una misura cautelare, personale o reale, o venga rinviato a giudizio, per aver commesso nei periodi d'imposta dal 2020 al 2023 i reati tributari di cui al D. Lgs. 74/2000 (escluse le fattispecie individuate dagli artt. 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater co. 1), o i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, oppure si verifichi il mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione. Anche le cause di esclusione dagli ISA sopra

indicate (cause legate al COVID-19, non normale svolgimento dell'attività e imprese multiattività) siano state dichiarate infedelmente.

Proroga dei termini per l'accertamento in caso di adesione al regime del ravvedimento I termini di accertamento (per imposte dirette e IVA) sono prorogati al 31.12.2029 nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: • contribuente soggetto a ISA; • rinnovo del concordato preventivo biennale 2026-2027; • adesione al regime del ravvedimento per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023. La proroga dei termini per l'accertamento è limitata agli anni per i quali si è optato per l'applicazione del regime del ravvedimento.

Proroga dei termini per l'accertamento in caso di rinnovo del CPB 2026-2027 per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al CPB per il biennio d'imposta 2026-2027, i termini di decadenza per l'accertamento in scadenza al 31.12.2026 sono prorogati al 31.12.2027 (a prescindere dall'applicazione del regime del ravvedimento).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti